



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

**Federazione Italiana Sindacati  
Intercategoriali**  
Segreteria generale  
In persona del legale rappresentante  
[fiassociazione@pec.it](mailto:fiassociazione@pec.it)

**Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali**

**Ministero dell'Economia e delle  
Finanze**

**Ministero della Giustizia**

**Ministero dell'Interno**

**Ministero della Cultura**

**Ministero del Turismo**

**Ministero dell'Istruzione**

**Ministero dell'Università e della  
Ricerca**

**Ministero della Salute**

**Ministero delle Infrastrutture e  
della  
Mobilità Sostenibili**

**Ministero delle Politiche Agricole,  
Alimentari e Forestali**

**Presidenza del Consiglio dei  
Ministri**  
**Dipartimento della Funzione  
Pubblica**  
[protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it)

**AIOP**  
[segreteria.generale@aiop.it](mailto:segreteria.generale@aiop.it)

**AIAS**  
info@aiasnazionale.it

**ANFASS**  
nazionale@anffas.net

**UNEBA**  
unebanazionale@pec.it

**ANASTE**  
anaste@pec.it

**AGIDAE**  
agidae@agidae.it

**ANINSEI**  
aninsei@pec.aninsei.it

**FEDERTERZIARIO**  
federterzarioscuola@pec.it

**Fondazione Don Gnocchi**  
direzione.generale@pec.dongnocchi.eu

**CONFCOOPERATIVE**  
confcooperative@confcooperative.it

**CONFESERCENTI**  
confes@confesercenti.it

**CONFIMPRESA**  
presidenza@confimpresa.it

**CONFINDUSTRIA**  
confindustria@pec.confindustria.it

**CONFSERVIZI**  
segreteria@confservizi.net

**FEDERLAVORO e SERVIZI**  
info@federlavoro.net

**LEGACOOP**  
info@legacoop.coop

**ENAC**  
protocollo@pec.enac.gov.it

**ASSAEREO**

assaereo@assaereo.it

**ASSAEROPORTI**

assaeroporti@pec.it

**ASSOHANDLERS**

assohandlers@pec.assohandlers.it

**FEDERCATERING**

feder catering@legalmail.it

**ASSOCONTROL**

assocontrol@assocontrol.it

**FAIRO**

fairo@fairo.it

**ASSTRA**

asstra@pec.asstra.it

**Gruppo FSI**

scioperigruppofs@pec.fsitaliane.it

**Trenitalia**

scioperigruppofs@pec.fsitaliane.it

**RFI**

scioperigruppofs@pec.fsitaliane.it

**Marcitalia Rail**

scioperigruppofs@pec.fsitaliane.it

**Assolombarda**

assolombarda@pec.assolombarda.it

**FISE-ACAP**

acap@associazione-acap.org

**ENAV**

protocollogenerale@pec.enav.it

**POSTE ITALIANE**

poste@pec.posteitaliane.it

**TRENORD**

trenord@legalmail.it

**CONSOB**

consob@pec.consob.it

**BANCA D'ITALIA**

bancaditalia@pec.bancaditalia.it

**ABI**

abi@pec.abi.it

**FIPE**

fipe@pec.fipe.it

info@fipe.it

**CONFETRA**

confetra@legalmail.it

**CNA**

cna@cna.it

**CONFAPI**

info@confapi.org

**ASSOLOGISTICA**

milano@assologistica.it

**Confartigianato Trasporti**

confartigianatotrasporti@pec.it

**AGENZIA DEL DEMANIO**

agenziaemanio@pce.agenziaemanio.it

**FEDERLOGISTICA**

segreteria@federlogistica.it

**Associazione Nazionale Istituti  
di Vigilanza privati (ANIVP)**

anivp@pec.it

**ANITA**

anita@anita.it

**CONFITARMA**

confitarma@confitarma.it

**FEDARLINEA**

fedarlinea@pec.it

**SOGAERSECURITY**

info@pec.sogaersecurity.it

**ANAV**  
anav@anav.it

**Azienda Socio-Sanitaria  
Territoriale di Lodi**  
protocollo@pec.asst-lodi.it

**Azienda Unità Sanitaria Locale di  
Parma**  
AUSLdiParma@pec.ausl.pr.it

**Istituti Clinici Scientifici Maugeri**  
ufficiolegale@icsmaugeri.it

**ELIOR Ristorazione**  
elior.ristorazione@legalmail.it

p.c. **Presidente del Senato della Repubblica**

**Presidente della Camera dei Deputati**

**Presidente del Consiglio dei Ministri**

**NOTIFICA VIA PEC**

**TRASMISSIONE VIA MAIL**

**Pos. 1239/21**  
**Settore: GEN**

*Comunico che la Commissione, nella seduta del 22 ottobre 2021, su proposta del Presidente, ha adottato, la seguente delibera:*

**Delibera n. 21/248**

**LA COMMISSIONE**

con riferimento allo sciopero generale, proclamato, invocando l'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, dalla Segreteria generale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in data 18 ottobre 2021 (atto pervenuto in pari data), "con un'astensione dal lavoro ad oltranza dalle ore 00.01 del 21 ottobre 2021 alle 23.59 del 31 ottobre 2021 di tutti i lavoratori pubblici e privati, liberi professionisti e/o comunque denominati";

**PREMESSO CHE**

in data 18 ottobre 2021 (atto acquisito al protocollo in pari data), la Segreteria generale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ha proclamato, invocando l'articolo 2,

comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, uno sciopero generale *“con un’astensione dal lavoro ad oltranza dalle ore 00.01 del 21 ottobre 2021 alle 23.59 del 31 ottobre 2021 di tutti i lavoratori pubblici e privati, liberi professionisti e/o comunque denominati”*;

la suddetta Federazione risulta aver già proclamato uno *“sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle ore 00.00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00.00 del 20 ottobre 2021”*, astensione con riferimento alla quale è in corso la valutazione del comportamento (delibera n. 21/246, adottata nella seduta del 15 ottobre 2021);

anche la Segreteria nazionale della Confederazione Sindacati Autonomi Federati Italiani, in data 6 ottobre 2021, ha proclamato uno sciopero generale *“ad oltranza dalle ore 00.01 del 15 ottobre 2021 alle 00.00 del 20 ottobre 2021 di tutti i lavoratori pubblici e privati, liberi professionisti e/o comunque denominati”*, astensione con riferimento alla quale è in corso la valutazione del comportamento (delibera n. 21/247, adottata nella seduta del 15 ottobre 2021);

### **CONSIDERATO**

che, con riferimento alla sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, la Commissione, con riferimento allo sciopero oggetto del presente procedimento, non può che confermare quanto rilevato in occasione della delibera n. 21/246 adottata nella seduta del 15 ottobre 2021, sopra richiamata;

che, come la Commissione ha, in più occasioni, avuto modo di precisare, gli scioperi proclamati per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori sono ammessi solo in presenza di specifici eventi e/o specifiche situazioni di pericolo oggettivo, certificato dalle competenti autorità, da valutarsi caso per caso (cfr. anche Tribunale Roma Sez. Lavoro 5 novembre 2020); essendo, inoltre, opinione maggioritaria e non esclusiva, sulla rilevanza del riferimento all’ordine costituzionale che esso vada *“inteso in senso non normativo ma materiale”* (cfr. delibere Commissione nn. 14 e 23 del 18 luglio 1991) con sostanziale riferimento ai cardini dell’assetto costituzionale (cfr. Corte costituzionale sent. 28 maggio-10 giugno 1993, n. 276), appunto difendibili con immediatezza (cfr. Cass. 21 agosto 2004 n. 16515 - ad esempio contro un colpo di stato ovvero un pericolo di sovvertimento violento - cfr. delibere Commissione n. 78 dell’11 febbraio 1999, n. 03/158 del 26 novembre 2003 e n. 20/32 del 27 febbraio 2020), ferme restando, comunque, i rimedi esperibili davanti alla Corte Costituzionale;

che, pertanto, per le considerazioni che precedono, anche la proclamazione dello sciopero *de quo* non integra le suindicate fattispecie;

### **RICHIAMATE**

la delibera n. 03/134, del 24 settembre 2003, nonché la successiva integrazione, in data 30 aprile 2004, in tema di intervalli minimi tra scioperi generali e scioperi di ambito e di livello diverso, secondo la quale, ai fini degli obblighi di rarefazione, è ritenuto necessario che, con riferimento ai singoli servizi pubblici essenziali, intercorra un intervallo di almeno dieci

giorni, per evitare, secondo quanto espressamente voluto dal legislatore, una non accettabile incidenza sulla continuità del servizio;

le seguenti disposizioni contenute nelle sottoindicate discipline di settore:

- **Regioni ed autonomie locali:** articolo 6, comma 5, lettera d), dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/181 del 25 settembre 2002, pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2002, n. 256), secondo il quale *“Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: ... due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale”*;

- **Trasporto aereo:** articolo 8 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014) ai sensi del quale *“I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi sono i seguenti: ... dal 30 ottobre al 5 novembre”*;

- **Taxi:** articolo 4 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2-bis, comma 2, legge n.146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel settore del servizio Taxi (adottata con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11, pubblicata nella G.U. del 5 marzo 2002, n. 54), ove è previsto che non possono essere effettuati scioperi nel periodo dal 30 ottobre al 5 novembre;

- **Trasporto Pubblico Locale:** articolo 4 dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale (valutato idoneo con delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115), ove è previsto che non possono essere effettuati scioperi nel periodo *“dal 30 ottobre al 5 novembre”*;

- **Circolazione e Sicurezza Stradale:** articolo 7 della Regolamentazione provvisoria per il settore Circolazione e Sicurezza Stradale, adottata dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/112 del 4 ottobre 2001 (pubblicata in G.U. n. 273 del 23 novembre 2001), ai sensi del quale non possono effettuarsi scioperi *“dal 30 ottobre al 5 novembre”*;

- **Vigili del Fuoco:** punto 4, lettera A), dell'Accordo collettivo che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (sottoscritto in data 6 dicembre 1994 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia, con delibera n. 6.2) del 12 gennaio 1995), ai sensi del quale, per quanto concerne il personale dei Vigili del Fuoco operante presso gli aeroporti, sono preclusi gli scioperi dal 30 ottobre al 5 novembre;

- **Trasporto ferroviario:** articolo 3.5.1 dell'Accordo nazionale del settore ferroviario, del 23 novembre 1999 (modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001), pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86, ai sensi del quale *“I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi, sono i seguenti: dal 30 ottobre al 5 novembre”*;

- **Trasporto Marittimo:** allegato al Protocollo delle Relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000 sulla regolamentazione degli scioperi nel settore del trasporto marittimo, integrato dall'Accordo del 14 dicembre 2001 e dell'Accordo 15 settembre 2003, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 00/231 del 16 novembre 2000,

pubblicato nella G.U. n. 280 del 2 dicembre 2003, secondo il quale *“sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi...dal 30 ottobre al 5 novembre”*;

- **Appalti ferroviari:** articolo 7, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario, adottata con delibera n. 04/590, del 29 ottobre 2004 e pubblicata in G.U. n. 278, del 26 novembre 2004, secondo il quale *“non potranno essere effettuati scioperi dal 30 ottobre al 5 novembre”*;

- **Carburanti:** articolo 5, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94, del 19 luglio 2001, pubblicato in G.U. n. 179 del 3 agosto 2001, secondo il quale *“non possono essere proclamate astensioni collettive dal 30 ottobre al 5 novembre”*;

- **Farmacie:** articolo 8 dell'Accordo nazionale del 26 gennaio 2004 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica stipulato tra le Associazioni ADF, FEDERFARMA SERVIZI, CONFCOMMERCIO e le Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 04/267 del 15 aprile 2004 e pubblicato in G.U. n. 100 del 29 aprile 2004, ove è previsto che: *“Lo sciopero non può essere proclamato per il giorno seguente la domenica o una festività né la giornata precedente e coincidente con le consultazioni elettorali e referendarie”*;

#### **DELIBERA**

conseguentemente, l'apertura del procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, di cui agli articoli 4, comma 4-*quater*, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in persona del proprio legale rappresentante *pro-tempore*, per le seguenti violazioni risultanti dal documento di proclamazione dello sciopero:

- **mancato rispetto della regola della rarefazione soggettiva**, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, ai sensi del quale, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, deve essere osservato un intervallo minimo, con riferimento allo sciopero generale precedentemente proclamato da codesta Federazione;

- **mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva**, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché della delibera n. 03/134 sopra richiamata, con riferimento allo sciopero generale precedentemente proclamato dalla Confederazione Sindacati Autonomi Federati Italiani;

- **mancato rispetto della regola del preavviso minimo**, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

- **mancato rispetto dei periodi di franchigia**, previsti nei seguenti settori:

- **Regioni ed autonomie locali:** ai sensi dell'art. 6, comma 5, lettera d), dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/181 del 25 settembre 2002, pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2002, n. 256), secondo il quale *“Non possono*



*essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: ... due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale”;*

- **Trasporto aereo:** di cui all'articolo 8 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014), ai sensi del quale *“I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi sono i seguenti: ... dal 30 ottobre al 5 novembre”;*

- **Taxi:** di cui all'articolo 4 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2-bis, comma 2, legge n.146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel settore del servizio Taxi (adottata con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11, pubblicata nella G.U. del 5 marzo 2002, n. 54), ove è previsto che non possono essere effettuati scioperi nel periodo dal 30 ottobre al 5 novembre;

- **Trasporto Pubblico Locale:** di cui all'articolo 4 dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale (valutato idoneo con delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115), ove è previsto che non possono essere effettuati scioperi nel periodo *“dal 30 ottobre al 5 novembre”;*

- **Circolazione e Sicurezza Stradale:** di cui all'articolo 7 della Regolamentazione provvisoria per il settore Circolazione e Sicurezza Stradale, adottata dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/112 del 4 ottobre 2001 (pubblicata in G.U. n. 273 del 23 novembre 2001), ai sensi del quale non possono effettuarsi scioperi *“dal 30 ottobre al 5 novembre”;*

- **Vigili del Fuoco:** di cui al punto 4, lettera A), dell'Accordo collettivo che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (sottoscritto in data 6 dicembre 1994 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia, con delibera n. 6.2) del 12 gennaio 1995), ai sensi del quale, per quanto concerne il personale dei Vigili del Fuoco operante presso gli aeroporti, sono preclusi gli scioperi dal 30 ottobre al 5 novembre;

- **Trasporto ferroviario:** di cui all'articolo 3.5.1 dell'Accordo nazionale del settore ferroviario, del 23 novembre 1999 (modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001), pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86, ai sensi del quale *“I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi, sono i seguenti: dal 30 ottobre al 5 novembre”;*

- **Trasporto Marittimo:** di cui all'allegato al Protocollo delle Relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia del 1 agosto 2000 sulla regolamentazione degli scioperi nel settore del trasporto marittimo, integrato dall'Accordo del 14 dicembre 2001 e dell'Accordo 15 settembre 2003, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 00/231 del 16 novembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 280 del 2 dicembre 2003, secondo il quale *“sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi...dal 30 ottobre al 5 novembre”;*

- **Appalti ferroviari:** di cui all'articolo 7, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario, adottata con delibera n. 04/590, del 29 ottobre 2004 e pubblicata in G.U. n. 278, del 26 novembre 2004, secondo il quale *“non potranno essere effettuati scioperi dal 30 ottobre al 5 novembre”;*

- **Carburanti:** di cui all'articolo 5, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94, del 19 luglio 2001, pubblicato in G.U. n. 179 del 3

agosto 2001, secondo il quale *"non possono essere proclamate astensioni collettive dal 30 ottobre al 5 novembre"*;

- **Farmacie:** di cui all'articolo 8 dell'Accordo nazionale del 26 gennaio 2004 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica stipulato tra le Associazioni ADF, FEDERFARMA SERVIZI, CONFCOMMERCIO e le Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 04/267 del 15 aprile 2004 e pubblicato in G.U. n. 100 del 29 aprile 2004, ove è previsto che: *"Lo sciopero non può essere proclamato per il giorno seguente la domenica o una festività né la giornata precedente e coincidente con le consultazioni elettorali e referendarie"*;

### AVVERTE

che la Federazione coinvolta nel procedimento di valutazione ha trenta giorni, dalla ricezione, via PEC, della presente delibera per presentare osservazioni e per chiedere, eventualmente, di essere sentita;

### CHIEDE

all'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lodi, all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, agli Istituti Clinici Scientifici Maugeri e ad ELIOR Ristorazione di voler comunicare, entro trenta giorni dalla ricezione, via PEC, della presente delibera, se la Federazione coinvolta nel procedimento de quo beneficia di contributi e/o permessi sindacali retribuiti (in caso affermativo dovrà esserne indicato l'ammontare suddiviso tra contributi e permessi), nonché le matricole INPS, rilevanti ai fini del versamento dell'importo delle sanzioni eventualmente irrogate;

### CHIEDE, ALTRESI',

alla Federazione in indirizzo di indicare il nome, cognome, data, luogo di nascita e domicilio del proprio rappresentante legale, entro trenta giorni dalla ricezione della presente delibera;

### DISPONE

la notifica via PEC della presente delibera alla Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in persona del proprio legale rappresentante, e la comunicazione alle Amministrazioni, Associazioni, Enti ed Aziende in indirizzo;

### DISPONE, INOLTRE,

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli

